

Comunicato alle SOA n. 42

A tutte le Soa autorizzate

Loro sedi

Oggetto:

1. Rinnovo attestazione Soa ad imprese qualificate che abbiano presentato istanza di ammissione al concordato preventivo e aggiornamento dell'attestazione dell'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.
2. Attestabilità società semplici.

1) Per opportuna vostra conoscenza si comunica che è stata adottata dal Consiglio dell'Autorità la deliberazione n. 144 del 28 luglio 2004, relativamente alla questione evidenziata al punto 1). La deliberazione è consultabile sul sito dell'Autorità www.autoritalavoripubblici.it

2) In ordine ai quesiti rivolti da talune Soa circa la possibilità di rilasciare attestazioni di qualificazione alle società di cui agli artt. 2251 e ss. del c.c. (capo II, titolo V, libro V del codice civile) si riportano le seguenti indicazioni.

Nell'ordinamento italiano la società semplice rappresenta il modello base di società alla cui normativa fa rinvio la disciplina che riguarda gli altri tipi di società di persone.

A differenza di queste ultime, le società semplici possono essere costituite per svolgere attività non commerciale, per lo più agricola o professionale ovvero economica occasionale, tale da non assumere il carattere di vera e propria impresa.

Tra i soggetti ammessi alle gare, elencati dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., sono indicate esclusivamente le società commerciali e non anche quelle semplici, per cui le società indicate nell'art. 10 appena citato non potranno che essere quelle costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e ss. del Titolo V del codice civile che non include le società semplici.

Si consideri, inoltre, che l'art. 3 del D.P.R. 34/2000 stabilisce che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica; la citata disposizione si riferisce, dunque, ai soggetti indicati dalla legge quadro come idonei concorrenti alle gare d'appalto, ai quali è riconosciuta la possibilità di conseguire l'attestazione di qualificazione, quale condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici (art. 1, comma 3 del D.P.R. 34/2000).

Alla luce delle sopra svolte considerazioni, pertanto, si deve escludere la possibilità di attestare le società semplici, in quanto costituite per lo svolgimento di attività (non commerciali) nelle quali non possono ricomprendersi i lavori pubblici ed in quanto escluse dall'elenco di cui all'art. 10 della legge quadro sui lavori pubblici.

Alfonso M. Rossi Brigante